



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"

Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)

Tel. 0742/818860 - 0742/818701

e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it

www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

Ai docenti di Sostegno
Alle FF.SS di area 2 – BES e inclusione
Alla Commissione Inclusione

A tutti i docenti curricolari
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° e 2° GR. - I.O. Nocera Umbra

E p.c. : alla F.S. area 5 – Tecnologie, sito, registro
Al sito web – bacheca circolari online

Oggetto: Docenti Curricolari e di Sostegno alla classe – modalità operative e direttive di raccordo

Con la presente, si forniscono direttive generali per richiamare al necessario raccordo tra Docenti Curricolari e di Sostegno, affinché il progetto di integrazione/inclusione sia il più possibile proficuo garantendo, in particolare, le condizioni ottimali per l'inclusione degli studenti con BES.

1. L'orario di servizio dei docenti di sostegno deve essere *funzionale all'alunno con disabilità* e va redatto:
 - in modo *concorde* con i Fiduciari di plesso
 - sulla base delle *necessità degli alunni* in relazione al loro PEI (anche in relazione alle discipline da "coprire")
 - di certo, non in relazione a specifiche necessità personali degli insegnanti.

L'attività didattica dei docenti di sostegno va infatti correlata al PEI e al progetto di vita dell'allievo (*Linee Guida per l'Integrazione scolastica del 4 agosto 2009*) e il docente di sostegno si affianca ai curricolari in relazione alle discipline e alle difficoltà dell'allievo disabile, *indipendentemente dalla collocazione oraria delle relative discipline*, che siano alla 1° e/o all'ultima ora del giorno.

Ai docenti di sostegno è consentito *eccezionalmente* di modificare il proprio orario di servizio, con **scambi orari e recuperi**, fatto salvo l'obbligo delle ore di servizio da prestare settimanalmente, dopo aver informato la Dirigenza o i Fiduciari di plesso. Si ricorda che l'orario di servizio stabilito (o eccezionalmente modificato) deve poi coincidere con le **firme apposte nel Registro** elettronico.

2. Il docente di sostegno può essere, in via straordinaria, utilizzato in **sostituzione dei colleghi assenti**:
 - a condizione che l'alunno con disabilità sia *assente*;
 - prioritariamente, nella *propria classe*
 - *eccezionalmente* in altre classi, qualora la sua temporanea assenza non diminuisca l'efficacia del progetto d'integrazione dell'alunno disabile affidato.
3. il Docente di sostegno, in raccordo con i curricolari, deve svolgere un'effettiva **azione di contitolarità** nell'insegnamento in quanto docente di tutta la classe e non del singolo disabile (*art.13 L.104/92, Sent. Cons.di Stato n.1204/2002*) ; allo stesso modo, ogni Docente curricolare cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno disabile che per gli altri allievi. Quanto detto a proposito di contitolarità e sinergia è ancor più importante dal momento che i docenti sono tutti componenti del GLO e, come tali, possono accedere alla partizione del sistema *SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità*, per consultare/aggiornare la relativa documentazione e il PEI
4. i Docente curricolari, nella programmazione di inizio anno redatta di norma entro il mese di Settembre, devono esplicitare gli **obiettivi minimi** che intendono perseguire per gli alunni con disabilità. Anche per *prevenire possibili contenziosi*, è importante che, preliminarmente, il Docente curricolare definisca gli obiettivi minimi auspicati e li condivida con il collega di sostegno, per consentirgli un'efficace programmazione di attività e interventi inclusivi a supporto (*D.Lgs 66/17*)

5. *tutti* i docenti devono scrivere puntualmente i **compiti assegnati e le verifiche scritte/orali nel Registro elettronico**, in modo da consentire agli alunni di organizzare lo studio e, di conseguenza, maturare nel processo di auto-organizzazione dell'apprendimento (*Raccomandazione UE del 18-12-06, L.135/12, L.107/15*). La **programmazione delle verifiche** da parte dei Docenti curricolari va definita con *congruo anticipo (almeno 1 settimana*, con contestuale annotazione nel Registro elettronico), soprattutto nel caso di prove scritte: gli alunni con BES, e in particolare i disabili, hanno necessità di essere seguiti nella preparazione delle prove, cosa che riesce oltremodo complicata qualora i Docenti di sostegno alla classe non abbiano il tempo materiale per prepararli (*CM 4274/09, Direttiva 27-12-2012, CM 8/13*).

Il necessario fattivo **raccordo tra Docenti curricolari e di sostegno** consente di calibrare la verifica sulle reali capacità dell'alunno, evitando prove:

- *troppo complesse*, di cui l'allievo non sappia svolgere autonomamente nemmeno una parte, con conseguenti cali motivazionali
- *troppo facili*, in cui l'esagerata valutazione finale induca false aspettative nei discenti stessi e nelle loro famiglie.

Nelle Scuole Secondarie di 2° grado, nel caso di programmazione:

- *per obiettivi minimi*: il Docente curricolare dovrà fornire con congruo anticipo al collega di sostegno le prove di verifica (sia della classe, che dei BES), per poterne valutare struttura, contenuti e forma, così da procedere ai necessari adattamenti;
- *differenziata*: la predisposizione delle prove è demandata al Docente di sostegno che ne segue le ore.

6. le relazioni tra docenti curricolari e di sostegno devono essere sempre improntate alla collaborazione e al mutuo **scambio di informazioni, nel reciproco rispetto dei ruoli**, con un rapporto di collaborazione che porti alla *valorizzazione delle specifiche competenze possedute* (L.107/15). Nello specifico, è possibile che docente curricolare e di sostegno, per determinate attività e in base alle competenze personali, possano concordare un *temporaneo scambio di ruoli* per condurre alcune specifiche lezioni/attività didattiche.

Infine, *tutti* i Docenti curricolari, estendendo quanto detto prima anche su **DSA/BES**, devono attuare un puntuale **rispetto delle prescrizioni contenute nel PDP** condiviso con la famiglia (ad es. attenendosi al *rispetto degli strumenti compensativi indicati nel PDP per lo svolgimento delle attività*). In caso contrario, ben si comprende come tale erroneo comportamento del Docente curricolare possa nuocere alla scuola, portando a conflitti con le famiglie e determinando, in sede di scrutinio, l'annullamento dello stesso con la necessità di una riconvocazione « *in autotutela* » dei Consigli di classe (L.241/90), con conseguente danno all'immagine della P.A. (D.Lgs 165/01, DPR 62/13).

Si ringrazia per la collaborazione. Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti